

**N. C.P. 7/2021 Sovraindebitamenti****TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,  
nella procedura di sovraindebitamento 7/2021 C.P. di **BRUSCHI VALENTINA**, (nata a Pisa il 02/04/1978 e residente in Piombino via Trento e Trieste 45, C.F.: BRSVNT78D42G702C), con gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno il dott. Alessandro Bettaccini;  
esaminati gli atti

**OSSERVA:**

**1.** Parte debitrice ricorrente ha presentato, con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi, un accordo di composizione della crisi che prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento, avendo la ricorrente debiti per complessivi € 466.899,53 mediante il versamento ai creditori della somma complessiva di € 98.326,21 dei quali € 70.000,00 al momento della omologa apportati dal compagno Luci Federico e dalla sorella della ricorrente Bruschi Alessandra e già versati sul conto corrente della procedura e i restanti € 28.326,21 che deriveranno dalla prosecuzione della attività di impresa da parte della ricorrente e che saranno conseguiti nell'arco di 5 anni dalla omologa; nel caso di mancato versamento di tali somme da parte della ricorrente ha garantito il versamento delle stesse il compagno della medesima Luci Federico sottoscrivendo apposita dichiarazione versta in atti;

Tali somme consentiranno la soddisfazione dei creditori della ricorrente, che sono quelli indicati nella tabella che segue:



Descrizione	Importo	Note
Spese di procedura		
	OCC	6953,39
Spese prededuzione		
	Compenso legale	1040
	Compenso Advisor	3806,4

<b>Totale integrazioni</b>	<b>11799,79</b>		
Debiti assistiti da privilegio generale su immobili	32,68	Consorzio di bonifica (Ag. Riscossione)	
Debiti assistiti da ipoteca di I grado	5983,58	Monte dei Paschi di Siena	
Debiti assistiti da ipoteca di II grado (part. 1835/198)	170,43	Agenzia Entrate/Riscossione	
Debiti assistiti da ipoteca di III grado (part. 990/197)	138400,49	Agenzia Entrate/Riscossione	
Debiti assistiti da privilegio 2751-bis n.1			
Debiti assistiti da privilegio 2751-bis n.2			
Ritenute alla fonte non falcidiabili	184,71		
Debiti assistiti da privilegio 2753	85128,38	INPS/Riscossione	
Debiti assistiti da privilegio 2754	2608,72	INAIL/Riscossione	
Debiti assistiti da privilegio 2752	161595,9	Diretti e Indiretti/Riscossione/enti locali	
Debiti chirografari	72794,65		
	Enel	87,64	
	Sammontana	2046,82	
	Alimentaria 2001 Srl	896,59	
	Sicil Fruit	30760,47	
	Tecnodolciaria	2461,00	
	Agenzia Entrate/Riscossione	15163,68	(comprende il rimb. spese exec. Prefettura
	Regione Toscana	137,42	Tassa autom. (a ruolo e non ancora a ruolo
	Comune di Piombino	3024,92	IMU e TARI non ancor a ruolo
	Camera di Commercio	554,71	
	INPS	17244,00	
	INAIL	378,81	
	Giudice di Pace Piombino	38,59	
<b>Totale Passivo</b>	<b>466899,53</b>		
<b>Totale passivo con integrazioni</b>	<b>478699,32</b>		

secondo le percentuali indicate nella tabella che segue:



		Disponibilità liquide	Percentuale di soddisfazione
Valore piano (di cui finanzia esterna Euro 70.000,00)	98326,21	98326,21	%
<b>Spese in prededuzione</b>			
Compenso OCC	6953,39	6953,39	100%
Spese procedura in prededuzione	30,15	30,15	100%
Compenso Legale	1040,00	1040,00	100%
Compenso Advisor	3806,40	3806,40	100%
<b>Residuo post spese procedura</b>		<b>86496,27</b>	
Creditori strategici con finanzia esterna e autorizzazione Tribunale	36252,52	36252,52	100%
<b>Residuo post creditori strategici</b>		<b>50243,75</b>	
Ritenute alla fonte non falcidiabili	184,71	184,71	100%
<b>Residuo post creditori non falcidiabili</b>		<b>50059,04</b>	
Creditori con privilegio generale sugli immobili	32,68	32,68	100%
<b>Residuo</b>		<b>50026,36</b>	
Creditori ipotecari I grado	5983,58	5983,58	100%
<b>Residuo post ipoteca I grado</b>		<b>44042,78</b>	
Creditori ipotecari II grado	170,43	170,43	100%
<b>Residuo post ipoteca II grado</b>		<b>43872,35</b>	
Creditori ipotecari di III grado	138400,49	35319,24	25,52%
<b>Residuo per privilegi mobiliari</b>		<b>8553,11</b>	
Creditori privilegiati art. 2753	85128,38	4710,65	5,53
<b>Residuo per chirografari (compresi i degradati)</b>		<b>3842,46</b>	
Ipotecari degradati	103081,25	1030,81	1,00
		<b>2811,64</b>	
Privilegiati degradati	244622,34	2446,22	1,00
		<b>365,42</b>	
Chirografari	36542,13	365,42	1,00
Residuo		<b>0,00</b>	

Secondo la proposta i pagamenti avverranno secondo il cronoprogramma indicato nella seguente tabella:



Tempi previsti per il pagamento								
Passivo concordatario		Omologa	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	Totale
Spese in prededuzione immediate	11829,94	11829,94						
Creditori chirogr. strategici (con finanza esterna)	36252,52	36252,52						
Ritenute alla fonte non falcidiabili	184,71	184,71						
Privilegi generali sugli immobili	32,68	32,68						
Ipotecari I grado	5983,58	5983,58						
Ipotecari II grado	170,43	170,43						
Ipotecari III grado	15546,14	15546,14						
<i>Totale finanza esterna</i>		<b>70000,00</b>						
Residuo ipotecari III grado	19773,10		3953,43	3953,43	3953,43	3953,43	3959,38	
Privilegiati art. 2753	4710,65		941,85	941,85	941,85	941,85	943,25	
Ipotecari degradati	1030,81		206,16	206,16	206,16	206,16	206,16	
Privilegiati degradati	2446,22		489,24	489,24	489,24	489,24	489,24	
Chirografari	365,42		73,08	73,08	73,08	73,08	73,08	
<b>Totale</b>			<b>5663,77</b>	<b>5663,77</b>	<b>5663,77</b>	<b>5663,77</b>	<b>5671,12</b>	<b>28326,21</b>
<b>Totale Piano</b>								<b>98326,21</b>

2. L'organismo di composizione della crisi ha presentato a norma dell'art. 9 co 1 e 3 bis.3 la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della proponente.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il gestore della Crisi ha attestato che la ricorrente

- non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo, trattandosi di imprenditore cd. "sottosoglia";
- non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;
- non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012.

3. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi contenente ai sensi dell'art 9 3 bis l. 3/2012:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di inde-



bitamento è stata originata da mancato pagamento di debiti fiscali (che rappresentano oltre il 90% dell'indebitamento) maturati negli anni 1999 – 2019;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni fiscali e contributive individuate nella scarsa marginalità del reddito d'impresa.

c) la indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: da tale relazione quanto a tale aspetto risulta infatti che la ricorrente sia proprietaria di un immobile ad uso commerciale sito in Piombino il cui valore di mercato è stato stimato dal geom. Barsotti in € 70.000,00. Pertanto, tenuto conto della possibile riduzione del prezzo base d'asta, nel caso di liquidazione del patrimonio e delle spese di procedura è ragionevole ritenere che l'importo netto che potrebbe essere ottenuto dalla vendita dello stesso sarebbe pari a € 41.500,00. Tenuto conto che la ricorrente possiede una autovettura Ford del 2004 e beni mobili di valore complessivo di € 4.709,24 ha attestato il Gestore della Crisi che la proposta di accordo è maggiormente conveniente per i creditori, rispetto alla alternativa liquidatoria consentendo una loro migliore soddisfazione;

e) la indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.

Svolgendo attività di impresa, la debitrice ha depositato anche le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni non essendo tenuta, quale imprenditore individuale, al deposito dei bilanci.

La ricorrente è in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. è emerso che:

- la ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 466.899,53
- ha un patrimonio dalla cui liquidazione è ottenibile un attivo inferiore ad € 50.000,00 e un reddito di annuo imponibile intorno agli euro 7.000,00, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti.

È stata altresì allegata l'attestazione di fattibilità dell'accordo redatta dall'O.C.C..

**4.** Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario

**5.** È legittima la degradazione dei creditori che hanno privilegio generale sui mobili in quanto il Gestore della Crisi ha attestato che gli stessi non trovano capienza per la somma degradata sui beni sui quali hanno il privilegio generale.

Infatti l'art. 7 della legge 3/2012 recita: *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricava-*



to in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.

Il Gestore della Crisi nella sua Relazione particolareggiata ha individuato i seguenti privilegi generali sui mobili:

- INPS privilegio ex art. 2753 Cod. Civ. per Euro 85.128,38;
- INAIL privilegio ex art. 2754 Cod. Civ. per Euro 2.608,72;
- Agenzia delle Entrate privilegio ex art. 2752 Cod. Civ. per Euro 153.696,67;
- Regione Toscana privilegio ex art. 2752 Cod. Civ. per Euro 1.495,21;
- Comune di Piombino privilegio ex art. 2752 Cod. Civ. per Euro 6.404,01.

Lo stesso ha altresì attestato nella Relazione particolareggiata che il valore del patrimonio mobiliare della ricorrente è pari ad € 4.709,24

Pertanto correttamente tale importo (oltre agli interessi per € 1.14) è stato attribuito al privilegio INPS ex art. 2753 Codice Civile in quanto privilegio mobiliare generale di grado I ai sensi dell'art. 2778 Cod. Civ..

Tutti gli altri suddetti crediti sono stati pertanto correttamente degradati a chirografario.

**5.1** È altresì legittima la falcidia del creditore ipotecario di terzo grado in quanto allo stesso viene assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore che sarebbe ritraibile dal bene sul quale è iscritta l'ipoteca, come attestato dal Gestore della Crisi nominato dall' organismo di composizione della crisi, tenuto conto delle ipoteche di grado potiore e del valore che ragionevolmente sarebbe ricavato dalla vendita con procedura concorsuale dello stesso, detratte le spese.

Peraltro *ad abundantiam* occorre rilevare che detto creditore ha votato espressamente a favore della proposta di accordo, circostanza che ulteriormente testimonia che dalla liquidazione del patrimonio tale creditore non potrebbe ragionevolmente ottenere somma maggiore.

**6:** È legittima la destinazione di parte della finanza esterna al pagamento di creditori chirografari indicati come strategici non essendo la finanza esterna soggetta al rispetto delle cause legittime di prelazione.

**7.** La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'O.C.C. a tutti i creditori.

Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

L'accordo di composizione della crisi è stato approvato dalla maggioranza richiesta dall'art 11 comma 2 l. 3/2012, alla luce di quanto previsto dal comma 1 del menzionato articolo, avendo votato



a favore espressamente o per non avere manifestato il voto una percentuale di creditori ammessi al voto pari al 96,82%.

Infatti come riferito dal gestore della Crisi:

- Agenzia delle Entrate, che ha una percentuale di crediti ammessi al voto pari al 41,19%, ha espresso voto positivo;
- l'Inail che ha una percentuale di crediti ammessi al voto pari all'0,73% ha votato contro la proposta di accordo;
- il Comune di Piombino, che ha una percentuale pari al 2,45% dei crediti ammessi al voto, ha dichiarato di opporsi alla procedura facendo presente che il proprio credito è privilegiato.

Tale dichiarazione deve essere interpretata quale voto negativo.

- Gli altri creditori ammessi al voto non hanno espresso il loro voto e pertanto, alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'art 11 della l. 3/2012, deve ritenersi che abbiano prestato il loro consenso alla proposta di accordo loro comunicata.

**8.** Per quanto rilevato al punto 5 che precede è del tutto legittima la degradazione del Comune di Piombino a chirografario. Né del resto il Comune di Piombino ha motivatamente contestato tale degradazione limitandosi a chiedere la “corretta collocazione del Comune di Piombino tra i creditori privilegiati ex art 2752 c.c.”

Nella proposta e nella relazione del Gestore della Crisi è bene spiegato però che tale credito di natura privilegiata ex art 2752 c.c. è stato integralmente degradato a chirografario ex art 7 in quanto in caso di liquidazione del patrimonio lo stesso non avrebbe trovato alcuna capienza sul ricavato della vendita dei beni sui quali insiste il privilegio, attesa la sussistenza di privilegi di grado potiore.

**9.** Non può ancora ritenersi, alla luce della documentazione presentata dall'Organismo di composizione della crisi, che l'alternativa liquidatoria presenti una maggiore convenienza del proposto accordo di composizione della crisi

**10.** Il Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

**11.** Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione dell'accordo, con le disposizioni di cui al dispositivo

Non essendo prevista la liquidazione dei beni non è necessaria la nomina di un liquidatore potendo provvedere ai pagamenti a favore dei creditori il gestore della Crisi.

Pertanto deve essere prevista a garanzia dell'esatto adempimento dell'accordo quanto segue:



- a) che il Gestore della Crisi depositi un progetto di riparto della somma di Euro 70.000,00, che già è depositata sul conto intestato alla procedura, nel quale avrà cura di indicare le somme spettanti a ciascuno dei creditori secondo la proposta di accordo, e i codici IBAN dei conti correnti degli stessi sui quali dovrà essere effettuato il pagamento entro giorni 15 da quando il decreto di omologa diverrà definitivo;
- b) che la debitrice versi annualmente a partire dal 29.7.2022 le somme che si è impegnata a versare sul conto corrente intestato alla procedura aperto dal Gestore della Crisi, che poi provvederà a redigere un progetto di riparto a favore dei creditori indicati nell'accordo entro giorni 15 dal versamento;
- c). che nel caso di omesso pagamento o pagamento in misura ridotta da parte della stessa del dovuto il gestore della Crisi chieda immediatamente a Luci Federico il versamento di tale somma (o della somma mancante) essendo lo stesso impegnato a versare tale somma e che riferisca immediatamente al giudice nel caso in cui lo stesso non ottemperi entro giorni 5 dalla richiesta;
- d) che la debitrice versi immediatamente sul conto corrente intestato alla procedura aperto dal gestore della crisi la ulteriore somma di € 125,00 presumibilmente necessaria per le spese del conto corrente della procedura sino alla completa esecuzione dell'accordo, che ove eccedente quanto necessario a coprire le spese del conto le sarà restituita al momento della chiusura del c/c.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione dell'accordo, con le disposizioni di cui al dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Giudice

### **OMOLOGA**

l'accordo di composizione della crisi così come preposto da Bruschi Valentina con l'assistenza del dott. Alessandro Bettaccini, Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

### **DISPONE**

1. che siano sospese, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, le azioni individuali dei creditori;
2. che il Gestore della Crisi depositi entro giorni 15 da quando il decreto di omologa diverrà definitivo un progetto di riparto della somma di Euro 70.000,00, che già è depositata sul conto intestato alla procedura, nel quale avrà cura di indicare le somme spettanti a ciascuno dei creditori secondo la proposta di accordo, e i codici IBAN dei conti correnti degli stessi sui quali dovrà essere effettuato il pagamento chiedendo al giudice di essere autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti;



3. che la debitrice versi annualmente a partire dal 29.7.2022 le somme che si è impegnata a versare sul conto corrente intestato alla procedura aperta dal Gestore della Crisi, che poi provvederà a redigere un progetto di riparto a favore dei creditori indicati nell'accordo e secondo quanto nello stesso previsto, entro giorni 15 dal versamento, chiedendo al giudice di essere autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti;
4. che nel caso di omesso pagamento o pagamento in misura ridotta da parte della stessa del dovuto il gestore della Crisi chieda immediatamente a Luci Federico il versamento di tale somma (o della somma mancante) essendo lo stesso impegnato a versare tale somma e che riferisca immediatamente al giudice nel caso in cui lo stesso non ottemperi entro giorni 5 dalla richiesta;
5. che la debitrice versi immediatamente sul conto corrente intestato alla procedura aperta dal gestore della crisi la ulteriore somma di € 125,00 presumibilmente necessaria per le spese del conto corrente della procedura sino alla completa esecuzione dell'accordo, che ove eccedente quanto necessario a coprire le spese del conto le sarà restituita al momento della chiusura del c/c.
6. che il presente decreto unitamente alla proposta di accordo sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale nella apposita sezione;
7. che il Gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente accordo al giudice con relazioni da depositarsi la prima entro 30 giorni dalla definitività del presente decreto di omologa e le successive ogni anno, entro il 1 settembre di ciascun anno.

Si comunichi.

Livorno, 28 luglio 2021

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*

